

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
COMUNE DI OYACE



**la Malpeline**  
OYACE

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  
DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2024

Art. 1  
(Oggetto)

Il presente bando pubblico definisce modalità e termini per la presentazione delle richieste di concessione di contributi ordinari per l'anno 2024, con riferimento al "Regolamento la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici", (di seguito, in breve, "Regolamento comunale") adottato dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio comunale, del 26/07/2016 n. 28 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune [www.comune.oyace.ao.it](http://www.comune.oyace.ao.it), nella sezione regolamenti.

Art. 2  
(Soggetti ammessi a presentare la domanda)

Sono ammessi a presentare la domanda per la concessione di contributi ordinari le persone, gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, residenti ed operanti nel territorio comunale, in base a quanto definito dall'art. 3 del Regolamento comunale.

Art. 3  
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

La richiesta di contributo ordinario, compilata utilizzando l'apposito modello "Richiesta di concessione di contributo ordinario" accessibile dal sito istituzionale del Comune [www.comune.oyace.ao.it](http://www.comune.oyace.ao.it), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere completa di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento comunale, pena l'esclusione.

Le domande devono essere consegnate:

– in modalità cartacea:

- per posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo Fraz. La Crétaz, 1 – 11010 Oyace - con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- a mano presso l'ufficio comunale di Oyace presentandosi muniti di un documento di riconoscimento. L'orario di apertura dell'ufficio visionabile sul sito istituzionale dell'Ente;

– in modalità telematica:

- all'indirizzo mail [info@comune.oyace.ao.it](mailto:info@comune.oyace.ao.it) con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante
- all'indirizzo [protocollo@pec.comune.oyace.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.oyace.ao.it) (da altro indirizzo di posta elettronica certificata).

I termini per la presentazione delle richieste di contributo ordinario decorrono dal 02.04.2024 AL 29.04.2024

Le domande devono pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno di chiusura del bando. Non fa fede il timbro postale.

Art. 4  
(Criteri e punteggi)

Il contributo ha lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.

In riferimento all'art. 6 del Regolamento comunale, l'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi ordinari è determinata sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 30 punti);
- elementi che valorizzano la storia e le tradizioni del paese e delle sue associazioni (massimo 20 punti);
- rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 10 punti);
- quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 10 punti);
- tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età (massimo 10 punti);
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 10 punti);
- periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 5 punti);
- soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 3 punti);
- gratuità o meno delle attività programmate (massimo 2 punti).

Art. 5  
(Istruttoria e liquidazione)

In riferimento all'art. 6 del Regolamento comunale, scaduti i termini di pubblicazione del bando pubblico, l'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo. La Giunta comunale approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi. Il provvedimento di concessione sarà adottato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste. Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 80% dell'importo, verrà erogato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 20 % dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consultivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

Art. 6  
(Trattamento dei dati raccolti)

La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi previsti dal presente bando pubblico avverranno nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente bando pubblico sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione comunale in materia di privacy. La pubblicazione degli atti di assegnazione avviene in ottemperanza a quanto disciplinato in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7  
(Disposizioni varie)

Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura è proponibile ricorso all'autorità giurisdizionale competente (T.A.R.) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli atti all'albo pretorio. Dallo stesso termine decorrono centoventi giorni per poter proporre, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando pubblico, occorre fare riferimento al Regolamento comunale.

**TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del giorno 29.04.2024**

**Per ogni eventuale informazione rivolgersi a: UFFICIO SEGRETERIA**